



EXPO TREVISOMARATHON “corri da noi...” 2007

REGOLAMENTO EXPO TREVISOMARATHON 2007

Art.1) - Ammissione e alla manifestazione:

Il presente Regolamento disciplina EXPO TREVISOMARATHON 2007 con l'intento di salvaguardare le caratteristiche e il valore della manifestazione. Nell'area EXPO TREVISOMARATHON 2007 l'esercizio del commercio e dell'artigianato è consentito solo con le particolari limitazioni previste dal vigente regolamento comunale.

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione Aziende Sponsor Maratona, Enti e Istituzioni pubbliche, Enti di promozione turistica, Operatori turistici, Associazioni, Consorzi e Cooperative turistico-sportive, Agriturismi, Tour Operator, Agenzie Viaggi, Editoria Specializzata, Case di abbigliamento sportivo, Organizzatori di Manifestazioni ed eventi sportivi, Produttori e distributori di articoli sportivi, Promotori, Sostenitori di attività connesse alle categorie merceologiche e alle caratteristiche della manifestazione ed associazioni no profit.

Art.2) - Accettazione delle domande:

La presentazione della domanda di ammissione comporta l'accettazione del presente Regolamento e di tutte le norme che venissero emanate in forma scritta dall'Organizzatore, anche successivamente, per il migliore funzionamento della manifestazione. L'Organizzazione si riserva di decidere sull'accettazione delle domande, con la più assoluta discrezionalità, senza obbligo di motivare la propria decisione. La prenotazione non sarà considerata valida se la scheda di prenotazione non sarà debitamente compilata e firmata oltre ad essere accompagnata dalla ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'acconto del 50% + iva del costo totale del servizio.

Art.3) - Recessione da parte dell'Espositore e penale

Alla ricezione della domanda di ammissione da parte dell'Organizzatore, l'Espositore non potrà più revocare la propria proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 c.c.. Ad ogni modo il contratto si intenderà concluso nel momento in cui l'Organizzatore accetterà la richiesta di iscrizione dell'Espositore. Nel caso in cui l'Organizzatore, in base alle proprie valutazioni discrezionali, non dovesse accettare la richiesta dell'Espositore, verrà restituito a quest'ultimo la somma versata a titolo di acconto. Qualora tuttavia l'Espositore, per comprovata impossibilità, non potesse partecipare alla manifestazione, potrà recedere dal contratto purché la relativa comunicazione pervenga, tramite raccomandata A/R, all'Organizzatore entro il 15 febbraio 2007, accompagnata dal versamento, a titolo di penale e di forfettario risarcimento dei danni, della somma complessiva pari al 50% del canone dovuto, qualora non già versata al momento della presentazione della domanda di ammissione. Nel caso in cui la disdetta arrivi alla Segreteria organizzativa dopo il 15 febbraio 2006 l'Espositore è tenuto, sempre a titolo di penale, a versare l'intero prezzo pattuito. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'Organizzatore, ricevuta per tempo la lettera di disdetta, non abbia assegnato in seguito ad un nuovo Espositore lo spazio precedentemente richiesto dall'espositore recedente.

Art. 4) Luogo, date ed orari dell'Expo

Luogo:

L'Expo si organizza nelle seguenti aree espositive
- PIAZZA STADIO “OTTOBONI TENNI”: EXPO TECNICO
- PIAZZA BORSA: ENOGASTRONOMICA

Date:

23-24-25 MARZO 2007

Orario di apertura al pubblico:

23 marzo dalle 12.00 alle 20.00
24 marzo dalle 10.00 alle 20.00
25 marzo dalle 10.00 alle 18.00

Orario di apertura espositori:

Gli espositori dovranno presentarsi per gli allestimenti dalle 14 alle 20 del 22 marzo e dalle 7.30 alle 11 del 23 marzo
Disallestimento dalle 18 alle 20 del 25 marzo 2007 e dalle 7.30 alle 12 del 26 marzo 2007

Art 5) – tariffe e pagamenti

Le tariffe sono riportate nella domanda di partecipazione

L'Espositore dovrà versare quanto dovuto, in base alla domanda ed allo spazio richiesto ed effettivamente concesso, entro e non oltre il 15 marzo 2007..

In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito del corrispettivo pattuito e comunque dovuto dal partecipante, l'Organizzatore è autorizzata ad emettere a carico di quest'ultimo tratta a vista con spese.

Il ritardo nei pagamenti produrrà interessi ai sensi per gli effetti del D.Lgs 231/2002..

L'espositore non potrà evitare il pagamento per nessun motivo o contestazione, valendosi espressamente pattuita a favore dell'Organizzatore la clausola di cui all'art.1462 C.C.

Art.6) - Smontaggio

Il disallestimento degli stands dovrà essere obbligatoriamente effettuato entro le ore 12,00 del 26 marzo 2007. In caso contrario l'Espositore sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 50% del corrispettivo.

Gli stands possono essere disallestiti solamente alla chiusura della manifestazione, per nessuna ragione è ammesso l'imballaggio del materiale esposto prima di tale termine. In caso contrario l'Espositore sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 70 % del corrispettivo pattuito.

Gli Organizzatori non si assumono nessuna responsabilità per le merci, i materiali e quant'altro lasciato senza sorveglianza e senza imballo all'interno dello stand o del padiglione espositivo. Gli stands devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna.

Art.7) - Dotazioni dello stand allestito

1. Gli stands sono dotati di progetto esecutivo, di relazione tecnica e di collaudo depositati presso la Segreteria dell'Organizzatore.

2. Gli espositori devono essere sistemati all'interno degli stando inclusi nella planimetria allegata. La scelta del posizionamento dello stand noleggiato dall'Espositore sarà fatta dall'Organizzatore secondo la propria valutazione discrezionale.

3. Non si possono apportare variazioni tipologiche, formali e cromatiche o qualsiasi altra variazione all'aspetto esteriore dello stand, se non concordate con l'Organizzatore.

4. Esposizione in Piazza "Stadio Ottoboni Tenni" in stand da mt 2x2 o multipli, in Piazza Borsa casette in legno da mt 3x2

L'espositore che avrà noleggiato uno stand preallestito avrà indotazione il seguente materiale:

- n. 1 tavolo
- n. 2 sedie
- n. 1 cestino
- n. 1 attacco luce
- faretti alogeni
- fornitura elettrica (allestimento standard 1,5 KW)
- insegna con nome dell'espositore

Qualora l'espositore necessitasse di arredi extra rispetto alle dotazioni base potrà farne richiesta all'Organizzatore previa compilazione degli appositi moduli.

Servizi aggiuntivi concessi previo pagamento importo riportato in appositi moduli di richiesta:

- linea telefonica (il traffico telefonico e le spese di attivazione saranno fatturati all'Espositore e successivamente addebitati all'Espositore)
- linea ISDN
- fornitura elettrica extra
- arredi extra (tavoli, attaccapanni, cestini, sedie, faretti alogeni)

Art.8) - Pulizia

La pulizia delle aree comuni dell'Expo sarà a carico dell'Organizzatore, mentre ciascun Espositore dovrà provvedere alla pulizia del proprio stand.

Art.9) - Sorveglianza

L'Organizzatore provvederà, nel proprio interesse e per le proprie esigenze, ad istituire un servizio di normale vigilanza diurna e notturna, senza tuttavia assumersi alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti delle merci o dei materiali esposti nello spazio espositivo o comunque giacenti nell'area della manifestazione. La custodia e la sorveglianza degli spazi espositivi competeranno a ciascun Espositore, per l'intero orario di apertura della manifestazione, sia durante lo svolgimento della stessa, sia nei periodi di allestimento e di smontaggio.

Art.10) - Assicurazioni

L'Espositore è tenuto a cautelarsi, stipulando a proprie spese una polizza contro tutti gli eventuali rischi, compresi quelli di furto e incendio, responsabilità civile verso terzi, tumulti, atti terroristici, infiltrazioni e cadute d'acqua, atti vandalici, ecc. L'Espositore è responsabile per tutti i danni a persone, cose e animali causati dalle attrezzature, merci e materiali presenti nell'area messa a sua disposizione. Qualora venisse riscontrata la mancanza o l'inadeguatezza di tali coperture assicurative, l'Organizzatore si riserva il diritto di escludere l'Espositore che resterà comunque obbligato al pagamento di quanto dovuto ed al risarcimento di ogni danno procurato all'Organizzazione.

Art.11) - Divieti Particolari e clausole risolutive espresse

E' fatto esplicito divieto agli Espositori di:

- esporre o vendere prodotti non contemplati nella domanda di ammissione.
- sostare all'interno dell'area della manifestazione nelle ore di chiusura della stessa.
- circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all'interno dell'area della manifestazione, esclusi i veicoli autorizzati per i rifornimenti e per lo smontaggio degli spazi espositivi.
- accendere o provocare fuochi od introdurre materiale esplosivo, prodotti detonanti o pericolosi, maleodoranti o comunque suscettibili di provocare danno o molestia.
- fumare in tutta l'area interessata dall' Expo.
- distribuire materiale pubblicitario non di pertinenza dell'Espositore e comunque al di fuori del proprio spazio espositivo.
- utilizzare in alcun modo e per qualsiasi scopo il logo della Maratona.
- effettuare qualsiasi esibizione musicale, canora e/o artistica, non preventivamente autorizzata in forma scritta dall'Organizzazione.
- effettuare riprese cine-televisive fotografiche non preventivamente autorizzate in forma scritta dall'Organizzazione.

Gli espositori devono:

- a. Munirsi di contenitori nei quali raccogliere, durante le operazioni di vendita e all'interno dello spazio in concessione, qualsiasi rifiuto o residuo e mantenere lo spazio assegnato in modo decoroso e consono alle esigenze igienico-sanitarie;
- b. Tenere aperto il punto vendita secondo l'orario prescritto;
- c. Disporre i prodotti e gli oggetti connessi con l'attività svolta in modo da non danneggiare l'attività degli altri standisti, nonché i beni e gli arredi;
- d. Provvedere a lasciare pulita l'area concessa dopo lo sgombero dei banchi;
- e. Non usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di ampliamento sonoro;
- f. Non disturbare il pubblico con grida o schiamazzi né importunarlo con insistenti offerte di merci;
- g. Non occupare più spazio di quello contrattualmente pattuito;
- h. Non aggiungere strutture di qualsiasi tipo al banco per aumentare lo spazio espositivo delle merci;

La violazione di una qualsiasi delle prescrizioni indicate nel presente articolo comporta la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c..

Art. 12) - Diritti S.I.A.E. ed altri on eri

E' vietato, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 cc., l'uso di qualsiasi apparecchiatura di riproduzione cinematografica, audiovisiva, musicale, ecc., senza espressa autorizzazione scritta da parte dell'Organizzazione, che in ogni caso verrà rilasciata subordinatamente al pagamento, da parte dell'Espositore, di tutti i diritti S.I.A.E. o di qualsiasi altro Ente Pubblico.

Art.13) - Autorizzazio ne pe r la vendita al pu bblico

E' consentita la vendita con consegna diretta al pubblico previo ottenimento delle apposite autorizzazioni (sanitaria e per la vendita) rilasciate dalle competenti Autorità Amministrative. L'Organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per la mancanza, da parte dell'Espositore, della documentazione autorizzativa e/o certificativa richiesta per legge per la vendita al pubblico all'interno della manifestazione. L'Organizzatore si riserva il diritto di escludere l'Espositore sprovvisto delle necessarie autorizzazioni e/o certificazioni di cui sopra, che abbia comunque esercitato la vendita con consegna diretta al pubblico. L'Espositore inadempiente sarà comunque tenuto al pagamento di quanto dovuto ed al risarcimento di qualsivoglia danno procurato all'Organizzatore.

Art.14) - Distribuzio ne m ateriale pu bblicitari o

La distribuzione del materiale illustrativo sulla produzione esposta è consentita solo all'interno dello stand assegnato. Nessuna forma pubblicitaria, diretta o indiretta, potrà essere effettuata al di fuori dello stand. E' vietata ogni altra forma di pubblicità all'esterno dello stand, ivi compresa quella ambulante nei corridoi, agli ingressi e nelle adiacenze della sede espositiva se non preventivamente autorizzata dall'Organizzazione. Ogni forma di propaganda e di pubblicità fatta fuori dallo stand dovrà essere effettuata a cura dell'Organizzazione che per questo chiederà all'Espositore di pagare un canone e i relativi oneri fiscali.

Art.15) - Reclami e co ntroversie

Per qualsiasi reclamo e/o controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione e validità del presente contratto è competente in via esclusiva il foro di TREVISO.

Data _____

Firma e timbro per accettazione

Si accettano espressamente ex art. 1341 c.c. le clausole indicate negli artt. 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15

Data

Firma e timbro per accettazione